

PROTOCOLLO DELLE AZIONI DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI

Pianificazione di una modalità con la quale condurre l'inserimento nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti e delle circolari (linee guida).

1. INTRODUZIONE

Le modalità divengono un protocollo nell'arco di tempo necessario per la condivisione delle azioni di accoglienza in una sintesi operativa, fermo restando che l'integrazione è compito di tutto il personale scolastico e di tutti coloro - genitori e studenti - che operano all'interno di una scuola.

Il protocollo costituisce, infatti, uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e rivisto periodicamente sulla base delle esigenze e delle risorse di ogni singola scuola/istituto, degli opportuni raccordi con l'Amministrazione scolastica, centrale e periferica, della consolidata relazione con gli Enti Locali, Regione e Comuni e delle sinergie con il mondo dell'Associazionismo. L'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, in fase di avvio, offre a tutti gli studenti le necessarie opportunità per conoscere, apprezzare e condividere le regole fondamentali della convivenza e comprendere a fondo i principi della legalità e della democrazia.

I suoi obiettivi

Definire procedure condivise all'interno delle scuole in termini di accoglienza degli alunni stranieri nella scuola primaria e secondaria al fine di:

- facilitare l'ingresso di bambini e ragazzi di altre nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
- sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli ad un proficuo inserimento;
- costruire un contesto favorevole all'incontro di altre culture e con le "storie" di ogni alunno;
- promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio.

Che cosa contiene?

- Criteri, principi e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento scolastico degli alunni stranieri.
- La definizione di compiti e ruoli degli operatori scolastici ed altre figure non appartenenti alla scuola.

- Le diverse possibili fasi dell'accoglienza e le attività per l'apprendimento della lingua italiana.

Chi lo redige?

Una commissione accoglienza/intercultura espressa dal *Collegio dei Docenti*, aperta ai suggerimenti ed alle indicazioni della comunità scolastica (genitori, Consiglio di circolo/istituto, personale ATA).

Chi lo approva?

- Il *Consiglio d'istituto/circolo* che delibera l'approvazione del *Piano dell'Offerta Formativa* (di seguito POF): il Protocollo di Accoglienza degli alunni stranieri costituisce parte integrante del POF.
- Il *Collegio dei Docenti*, che delibera la sua adozione, sulla base della proposta predisposta dalla commissione.

Azioni del Dirigente Scolastico

- Propone al *Consiglio d'istituto/circolo* la definizione delle linee d'indirizzo per l'accoglienza degli alunni stranieri, da inserire nel POF.
- Propone al *Collegio dei Docenti* di nominare una commissione, come articolazione del Collegio docenti, e di eleggere una *funzione strumentale* per questa area (eventuale docente referente).
- Propone ai *Consigli di classe/interclasse* di individuare eventualmente un docente tutor (di solito il coordinatore della classe) per ogni classe/sezione di inserimento, con il compito di seguire più da vicino gli alunni stranieri inseriti nella propria classe/sezione.
- Valuta con il *Direttore dei servizi amministrativi* la disponibilità finanziaria per la copertura delle spese relative agli interventi di alfabetizzazione e di educazione interculturale.
- Individua e nomina tra il personale di segreteria una o più persone che si incaricheranno di ricevere le iscrizioni degli alunni stranieri.
- Prende contatto con gli operatori socio-sanitari, con gli enti locali, con le associazioni ed il privato sociale, con altre istituzioni scolastiche per l'eventuale stipula di accordi di collaborazione o convenzioni o relazioni di rete.

Per la realizzazione del protocollo di accoglienza è quindi necessario

- Inserire il Protocollo stesso nel POF.
- Individuare le figure di riferimento.

Protocollo di accoglienza

- Prevedere finanziamenti nel Fondo d'istituto per retribuire le ore aggiuntive dei docenti della scuola.
- Reperire risorse aggiuntive (M.I.U.R., Regione, ecc.) per l'acquisto di materiali, materiali didattici e per gli interventi di mediatori linguistico-culturali qualificati.
- Stabilire accordi di rete con servizi, pubblici e privati, del territorio.

2. DISTRIBUZIONE DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI STRANIERI NELLE SINGOLE CLASSI

(consultare il quadro sinottico ai punti B, pagg. 23-25 e L, pagg. 34-35)

Al riguardo, per l'anno scolastico 2010/2011 la Circolare Ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2 al punto c) precisa come *"l'introduzione del limite del 30% costituisca un criterio organizzativo relativo alla specifica composizione delle singole classi di una scuola, la cui definizione spetta al relativo Consiglio di istituto. In quanto tale, il limite del 30% rappresenta ovviamente un criterio organizzativo susseguente a quelli che presiedono alla costituzione del numero delle classi, che sono di pertinenza degli Uffici Scolastici Regionali e relativi Uffici territoriali. In via ordinaria gli alunni stranieri soggetti all'obbligo di istruzione sono iscritti d'ufficio alla classe corrispondente all'età anagrafica.*

L'allievo straniero può tuttavia essere assegnato a una classe diversa sulla base di criteri definiti dai Collegi dei Docenti tenendo conto della normativa vigente (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 art. 45, comma 2).

Al riguardo, sarà opportuno che il Collegio affidi a un gruppo di docenti, appositamente individuato per l'accoglienza di tutti i nuovi alunni, la puntuale definizione dei criteri suddetti, anche attraverso la verifica delle competenze linguistiche in ingresso.

Ciò detto, si ribadisce la necessità che si proceda a una equilibrata distribuzione degli alunni di cittadinanza non italiana (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 art. 45, comma 3), evitando la costituzione di classi fortemente disomogenee e sia pertanto adottato di norma il criterio della soglia del 30%".

3. FASI DELL'ACCOGLIENZA DI ALUNNI E STUDENTI STRANIERI

(consultare il quadro sinottico al punto C, pagg. 25-29)

3.0 Fase preliminare: preparativi per l'accoglienza

Prima dell'avvio dell'anno scolastico è opportuno organizzare un incontro preliminare in cui la scuola prepara e organizza l'accoglienza degli alunni stranieri.

All'incontro dovrebbero partecipare:

- il Dirigente Scolastico;
- il Direttore dei servizi amministrativi;
- il docente funzione strumentale o referente per l'intercultura;
- i membri della Commissione accoglienza;
- le segretarie incaricate ad accogliere le iscrizioni degli alunni stranieri;
- i mediatori linguistico-culturali (in caso di necessità).

Durante l'incontro si definiscono compiti, modalità e tempi d'intervento degli operatori scolastici - e non - che saranno impegnati nell'accoglienza degli alunni stranieri.

Si tratta di definire un piano operativo, coerente con le linee del POF che dovrà essere condiviso e diffuso tra il personale docente e non docente, i genitori e gli alunni/studenti.

3.1 Prima fase: iscrizione in segreteria

Il momento dell'iscrizione del proprio figlio a scuola è, probabilmente, per la famiglia straniera il primo incontro col sistema educativo italiano. È quindi necessario individuare e nominare fra il personale di segreteria, una o più persone che saranno incaricate di ricevere le iscrizioni degli alunni stranieri, anche con lo scopo di migliorare le abilità comunicative e relazionali che favoriscono l'accoglienza della famiglia straniera.

Il personale della segreteria incaricato:

- iscrive gli alunni utilizzando, quando possibile, moduli bilingui (in italiano e nella lingua dell'alunno). In questa fase l'alunno non viene ancora assegnato né ad una classe né ad una sezione precisa;
- raccoglie i dati e la documentazione scolastica, anagrafica, sanitaria relativa alla scolarità pregressa;
- acquisisce l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica;
- avvisa il docente funzione strumentale o referente per l'intercultura e/o la Commissione, al fine di favorire le successive fasi dell'accoglienza.

3.2 Seconda fase: accoglienza

L'accoglienza costituisce il momento del primo incontro-conoscenza tra la funzione strumentale o referente per l'intercultura e i genitori, alla presenza di un mediatore linguistico-culturale (se necessario). L'incontro sarà seguito da un successivo colloquio durante il quale sarà presente anche l'alunno.

In particolare:

- durante la prima settimana di scuola l'alunno lavorerà prevalentemente con la funzione strumentale o il docente referente per l'intercultura e con l'eventuale mediatore linguistico, i quali avranno il compito di:
 - a) valutare il livello scolastico, le competenze pregresse dell'allievo riferite all'abilità di ascolto, espressione orale, lettura e scrittura ed individuarne eventuali problematiche (consultare il quadro sinottico ai punti E, pagg. 30-31 e G, pag. 32);
 - b) inserire gradualmente l'alunno nella nuova realtà scolastica e ambientale;
- si stabilirà un incontro tra la famiglia, il mediatore linguistico-culturale, il docente funzione strumentale o referente per l'intercultura, ed eventualmente il tutor di classe/sezione (solitamente il coordinatore), per raccogliere ulteriori informazioni, illustrare il nuovo contesto, fornire la documentazione scritta nella lingua d'origine, se in possesso della scuola.

In questa fase è possibile adattare l'orario di frequenza degli alunni stranieri sulla base delle attività programmate. L'insegnamento di *Cittadinanza e Costituzione*, in fase di avvio, offre a tutti gli studenti le necessarie opportunità per conoscere, apprezzare e condividere le regole fondamentali della convivenza e comprendere a fondo i principi della legalità e della democrazia.

3.3 Terza fase: inserimento in classe

(consultare il quadro sinottico ai punti E, pagg. 30-31 e I, pag. 33-34)

La determinazione della classe d'iscrizione dovrà seguire precisi criteri normativi (si veda il ruolo del *Collegio dei Docenti*). La *Commissione*, infatti, dopo un'attenta analisi, concorda l'assegnazione alla classe/sezione d'inserimento.

A questo punto i docenti di classe/sezione predispongono per l'alunno un percorso individualizzato e programmano attività di educazione interculturale per coinvolgere i compagni di classe e favorire la socializzazione.

4. RUOLO DEI DIVERSI OPERATORI E DEI DIVERSI ORGANI

(consultare il quadro sinottico ai punti I, pagg. 33-34 e L, pagg. 34-35)

4.1 Il Dirigente Scolastico

Oltre a quanto indicato nelle azioni preliminari, già citate, il Dirigente Scolastico:

- convoca la *Commissione* accoglienza/intercultura;
- convoca i *Consigli di classe/interclasse*, per formalizzare l'inserimento dell'alunno straniero, sulla base delle proposte della *Commissione*;
- convoca il *Collegio dei Docenti* per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
- convoca il *Consiglio di Istituto/Circolo* per definire le linee d'indirizzo del POF, anche per quanto riguarda l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri;
- costituisce il tramite con l'*Ufficio Scolastico Regionale* in quanto soggetto attuatore delle opportune intese mirate a costruire veri e propri "patti territoriali" che coinvolgano tutti i diversi attori istituzionali interessati ad azioni comuni che dovranno prevedere una serie di iniziative e di misure coordinate e convergenti.

4.2 Il Collegio dei Docenti

(consultare il quadro sinottico ai punti I, pagg. 33-34, e L, pagg. 34-35)

Il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 all'art. 45 - *Iscrizione scolastica* - attribuisce al *Collegio dei Docenti* numerosi compiti in merito all'inserimento degli alunni stranieri nelle classi:

1. *I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.*
2. *L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. **I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo***

che il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;*
 - b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;*
 - c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;*
 - d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.*
- 3. Il Collegio dei Docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.*
- 4. Il Collegio dei Docenti **definisce**, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, **il necessario adattamento dei programmi di insegnamento**; allo scopo possono essere adottati **specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni**, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.*
- 5. Il Collegio dei Docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.*

È importante rilevare come il complesso normativo, in particolare l'articolo 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, abbia dato risposta anche al problema dell'inserimento degli alunni cosiddetti "irregolari" appartenenti cioè a famiglie non in regola con il permesso di soggiorno, facendo prevalere il diritto del minore all'istruzione recepito dalla legge nazionale sull'immigrazione come obbligo scolastico, cioè vincolante per tutti i minori presenti sul territorio italiano, regolari e non. Va però sottolineato come la norma sancisca il diritto dell'alunno all'inserimento in una classe adeguata alla scolarità precedente ed alla sua età cronologica. Sovente, in presenza di alunni che non conoscono la lingua italiana, si procede al loro inserimento in classi inferiori anche di due o tre anni nella speranza che tale procedura faciliti l'alfabetizzazione linguistica. Il più delle volte un

procedimento di questo tipo provoca agli alunni ulteriori disagi, dovuti allo scarto di età rispetto ai compagni di classe: la distanza cronologica, unita alle distanze culturali, determina dolorose distanze psicologiche.

4.3 Il Consiglio d'Istituto/Circolo

(consultare il quadro sinottico ai punti B, pagg. 23-25 e L, pagg. 34-35)

- Definisce le linee d'indirizzo del POF, anche per quanto riguarda l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.
- Definisce l'introduzione del limite del 30% affinché costituisca un criterio organizzativo relativo alla specifica composizione delle singole classi di una scuola.
- Promuove intese con enti, associazioni, istituzioni, in ottemperanza dell'art. 45, comma 6, del sopra citato D.P.R. 31 agosto, n. 394: *"Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello internazionale"*.

4.4 Il Consiglio di classe/interclasse/intersezione

- Individua all'interno del gruppo dei docenti un *tutor* che seguirà l'inserimento dell'alunno straniero.
- Si occupa dell'orientamento scolastico a partire dalla scuola secondaria di primo grado, del coinvolgimento delle famiglie e della produzione di materiale informativo in una pluralità di lingue. È inoltre suo compito la costruzione di anagrafi scolastiche.
- Propone l'inserimento nella classe/sezione dell'alunno straniero che arriva ad anno scolastico iniziato, tenendo conto delle proposte della Commissione.
- Collabora alla stesura di un percorso educativo individualizzato, tenendo conto dell'organizzazione scolastica e delle osservazioni raccolte nella fase di accoglienza.
- Progetta un programma specifico per favorire l'apprendimento della lingua italiana (alfabetizzazione, frequenza di un laboratorio di italiano L2), tralasciando, se necessario, alcune discipline e/o contenuti, rispetto ai quali l'alunno non verrà valutato per un periodo concordato.
- Individua un monte ore da utilizzare per l'insegnamento della lingua italiana attraverso l'utilizzo di materiale didattico specifico, strategie e strumenti diversi.

Protocollo di accoglienza

- Segue la socializzazione degli alunni stranieri e l'interazione con i coetanei, favorendo lavori di gruppo.
- Organizza, se necessario, un progetto didattico con il mediatore linguistico-culturale che interessi:
 - l'apprendimento dei linguaggi delle discipline;
 - l'intervento in classe;
 - la conoscenza di alcuni aspetti della cultura del paese d'origine dell'alunno straniero.
- Intensifica le attività di sostegno nella fase d'inserimento, favorendo la partecipazione degli alunni ai laboratori linguistici.
- Monitora e valuta i progetti di educazione interculturale.

4.5 La Commissione accoglienza/intercultura

Rappresenta l'Istituto ed è composta dal *Dirigente Scolastico*, da alcuni docenti, con formazione specifica se possibile, ed eventualmente da mediatori linguistico-culturali. Negli *Istituti Comprensivi* è preferibile la presenza di almeno un insegnante per ogni ordine di scuola.

Le competenze della *Commissione* hanno carattere consultivo, gestionale e progettuale. Essa si riunisce nel caso di inserimento di alunni neo-arrivati, al fine di progettare azioni comuni e per attuare un raccordo tra le diverse realtà.

La *Commissione*, quale articolazione del *Collegio dei Docenti*, può svolgere i compiti di proposta che il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 attribuisce ad esso. In definitiva i compiti sono di ricognizione della situazione di partenza dell'alunno straniero e di indirizzo per la realizzazione della didattica.

In particolare:

- propone al Consiglio *di classe, interclasse o intersezione* l'inserimento dell'alunno straniero, tenendo conto dell'età anagrafica, del percorso di studi del paese di provenienza, dell'accertamento di competenze e abilità, del titolo di studio se posseduto, delle aspettative familiari emerse durante il colloquio;
- ripartisce gli alunni stranieri nelle classi evitando la costituzione di sezioni con loro predominanza;
- fornisce i primi dati raccolti al *team* docenti della classe in cui l'alunno neo-arrivato sarà accolto;
- propone/organizza laboratori linguistici per l'apprendimento dell'italiano L2.

4.6 Il mediatore linguistico-culturale

(consultare il quadro sinottico al punto G, pagg. 32-33)

L'intervento del mediatore linguistico-culturale è preventivamente concordato tra la scuola e la famiglia, se il suo intervento risulta essere necessario, per le seguenti attività:

- collabora nelle procedure di ammissione e valutazione per la classe d'iscrizione;
- prepara una sintesi della situazione della famiglia da trasmettere agli insegnanti;
- fornisce un servizio di supporto complementare alle attività di insegnamento, utilizzando la lingua madre (prima fase) e poi una comunicazione bilingue;
- fornisce assistenza nella produzione di materiali di supporto per le varie discipline;
- costituisce un punto di contatto tra la cultura d'origine e la cultura della comunità di accoglienza.

4.7 Il Docente tutor

È una figura di riferimento per l'alunno, la famiglia e il *Consiglio di classe/interclasse/intersezione*. Deve essere un docente della classe (solitamente il coordinatore). Collabora e mantiene i contatti con:

- i colleghi del *Consiglio di classe/interclasse/intersezione*;
- il mediatore linguistico-culturale (prende accordi su tempi e modalità degli incontri);
- la famiglia;
- il Dirigente Scolastico;
- la Commissione;
- i docenti che gestiscono i laboratori di italiano L2.

Il suo rapporto con l'alunno straniero ne favorisce la socializzazione e l'integrazione.

5. VALUTAZIONE

(consultare il quadro sinottico al punto H, pag. 33)

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni stranieri le *"Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"* mettono in luce una serie di problematiche a partire dalle quali si sviluppa un'importante riflessione: *"La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi."*

Protocollo di accoglienza

Dall'eliminazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di educazione.

L'art. 4 del D.P.R. n. 275/1999, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino "nel rispetto della normativa nazionale".

Un riferimento più congruo a questo tema lo si trova nell'art. 45, comma 4, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 che così recita: "il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento...".

Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle "Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati" e con le finalità del "Profilo educativo dello studente" che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla L. 53/03, art. 3 relativi alla valutazione.

Per il Consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare – diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica presedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e – soprattutto la potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni".

La valutazione va dunque riferita al percorso individualizzato messo in atto con "il necessario adattamento dei programmi" come indicato dal D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 45, comma 4.

Adattare i programmi significa avere come obiettivo principale il conseguimento della competenza linguistica in italiano attraverso:

- l'omissione temporanea di alcune discipline difficili per recuperarle in seguito;
- ridurre i contenuti dei curricoli;
- sostituire alcune discipline;
- integrare/ampliare i contenuti appresi in lingua madre.

In merito agli esami di licenza per gli alunni con cittadinanza non italiana al termine del primo ciclo di istruzione la C.M. 28 del 15 marzo 2007 al paragrafo 6 afferma che: *"Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. Nelle linee guida predisposte dal ministero e trasmesse nella circolare n. 24 del 1 marzo 2006, nel rammentare che il superamento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e condizione assoluta al prosieguo del corso di studi, si fornivano, in proposito, indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale. Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l'esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione del livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta".*

6. QUADRO SINOTTICO DELLA NORMATIVA E DELLE CIRCOLARI – LINEE GUIDA

A	Autonomie scolastiche Attraverso la costruzione di un "protocollo/progetto di accoglienza" possono intervenire in modo sistematico e predeterminato: - con riferimento al contesto territoriale; - scegliendo l'educazione interculturale per tutti gli studenti; - utilizzando la normativa come risorsa.
<u>C.M. n. 24</u> <u>1 marzo</u> <u>2006,</u> <u>MIUR</u>	Il "progetto/protocollo di accoglienza" che, a seguito dell'approvazione del <i>Collegio dei Docenti</i> verrà inserito nel POF, si traduce in una serie di indicazioni operative che le "Linee guida" riassumono come un processo.

Protocollo di accoglienza

<u>C.M. n. 2</u> <u>8 gennaio</u> <u>2010,</u> <u>MIUR</u>	Affinché l'erogazione del servizio scolastico ottenga l'effetto di un reale coinvolgimento e di una crescita positiva per tutti, occorre innanzitutto che le scuole, con la collaborazione degli Enti locali e dell'Amministrazione scolastica, si impegnino in uno sforzo sinergico e partecipato, finalizzato alla elaborazione di criteri di equa distribuzione della popolazione scolastica e, per quanto possibile, di ponderata assegnazione degli alunni alle classi. In merito è indubbio che classi formate da alunni con livelli di scolarizzazione fortemente disomogenei – siano essi italiani o stranieri – possono tradursi in un oggettivo fattore di rischio di parziale o totale insuccesso formativo per tutti gli alunni coinvolti in tali situazioni. Un'analisi attenta dell'intera questione mette in evidenza alcune criticità che possono così essere riassunte: a) la significativa incidenza di dispersioni, abbandoni e di ritardi che caratterizza l'itinerario scolastico degli alunni provenienti da un contesto migratorio; b) la loro conoscenza della lingua italiana, talora assente o padroneggiata a livelli di competenza notevolmente differenti; c) il possesso della "nuova" lingua più come spontaneo registro utile alla "comunicazione" quotidiana che non come strumento per lo studio nell'ambito di dell'itinerario scolastico; d) la necessità di prevedere, al di là di ogni semplicistica separazione, anche moduli di apprendimento e percorsi formativi differenziati, soprattutto nelle scuole secondarie di secondo grado; e) la presenza di culture diverse all'interno delle comunità straniere e il loro impatto con la cultura italiana.
---	---

B	Equilibrata distribuzione della presenza degli alunni stranieri
<u>C.M. n. 24</u> <u>1 marzo</u> <u>2006,</u> <u>MIUR</u>	Equilibrata distribuzione delle iscrizioni attraverso intese fra scuole e reti di scuole ed una mirata collaborazione con gli enti locali (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275). Offerta formativa che riduca le disuguaglianze e rischi di esclusione sociale per tutti. Eterogeneità delle cittadinanze nella composizione delle classi. Formazione temporanea di gruppi omogenei per specifiche esigenze didattiche. L'iscrizione nelle scuole italiane, come specifica il Regolamento di attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 "<i>Regolamento di</i>

attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico (art. 45, comma 1).

Il *Regolamento di attuazione* fissa anche i criteri di inserimento, quelli per la ripartizione degli alunni nelle classi e per l'attivazione di attività di sostegno linguistico.

C.M. n. 24

1 marzo

2006,

MIUR

Si rammenta che (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 45):

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia.
L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani.
Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.
I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.
In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.
3. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
 - a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
 - b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
 - c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
 - d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Protocollo di accoglienza

Si suggerisce di iniziare le pratiche con congruo anticipo rispetto all'inizio dell'anno scolastico.

C.M. n. 2
8 gennaio
2010,
MIUR

Va anzitutto precisato come l'introduzione del limite del 30% costituisca un criterio organizzativo relativo alla *specifica composizione* delle singole classi di una scuola, la cui definizione spetta al relativo *Consiglio di Istituto*.

In quanto tale, il limite del 30% rappresenta ovviamente un criterio organizzativo susseguente a quelli che presiedono alla costituzione del numero delle classi, che sono di pertinenza degli *Uffici Scolastici Regionali* e relativi *Uffici territoriali*.

In via ordinaria gli alunni stranieri soggetti all'obbligo di istruzione sono iscritti d'ufficio alla classe corrispondente all'età anagrafica. L'allievo straniero può tuttavia essere assegnato a una classe diversa sulla base di criteri definiti dai Collegi dei docenti tenendo conto della normativa vigente.

Al riguardo, sarà opportuno che il Collegio affidi a un gruppo di docenti, appositamente individuato per l'accoglienza di tutti i nuovi alunni, la puntuale definizione dei criteri suddetti, anche attraverso la verifica delle competenze linguistiche in ingresso.

Ciò detto, si ribadisce la necessità che si proceda a una equilibrata distribuzione degli alunni di cittadinanza non italiana, evitando la costituzione di classi fortemente disomogenee e sia pertanto adottato di norma il criterio della soglia del 30%.

C

Come accogliere gli alunni stranieri nella scuola

C.M. n. 24
1 marzo
2006,
MIUR

Area amministrativa

All'atto dell'iscrizione, devono essere richiesti i documenti appresso elencati e compilata la domanda di iscrizione predisposta dall'istituto.

Permesso di soggiorno e documenti anagrafici

Il permesso di soggiorno viene rilasciato direttamente all'alunno straniero che abbia compiuto il 14° anno d'età, in caso contrario ad uno dei due genitori.

Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il *Dirigente Scolastico* accetterà la ricevuta della Questura attestante la richiesta. Per i documenti anagrafici (carta di identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di cittadinanza) la recente

normativa estende ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, il diritto all'autocertificazione (Legge 4 gennaio 1968, n. 15, legge 15 maggio 1997, n. 127 e D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403) fermo restando il dovere di esibire il documento di riferimento, se richiesto e se reperibile agli atti di uffici italiani.

In caso di eventuale discrepanza tra le informazioni contenute nell'autocertificazione e i documenti di riferimento, oppure tra i dati di due documentazioni distinte – di per sé valide – (ad es. per quanto concerne i dati anagrafici), potranno essere ritenuti validi i dati del permesso di soggiorno.

In mancanza dei documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio di un diritto-dovere riconosciuto. Il contenuto delle norme citate nel precedente paragrafo esclude che vi sia un obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e, quindi, esercitano un diritto riconosciuto dalla legge.

Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri "non accompagnati" (ossia che risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela) deve darne subito segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affidamento, ovvero di rimpatrio assistito (art. 32 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Per quanto concerne l'accertamento della cittadinanza dell'alunno si ricorda che, secondo la normativa in vigore nel nostro Paese, chi nasce in Italia da genitori stranieri acquisisce la cittadinanza dei genitori. Si segnala, altresì, che i figli di coppie miste possono avere doppia cittadinanza.

Documenti sanitari

Il documento attestante le vaccinazioni obbligatorie effettuate deve essere tradotto in italiano. Di recente è stato chiarito che i Dirigenti degli istituti di istruzione statale, o non statali, sono tenuti ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione.

Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché rilevino la situazione vaccinale ed eseguano l'intervento sanitario eventualmente necessario.

In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il *Capo d'istituto* comunica la circostanza alla ASL di competenza (Circolare congiunta del Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione del 23

settembre 1998).

Documenti scolastici

È richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel paese d'origine, o la dichiarazione del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo d'istituto frequentato. Il Dirigente Scolastico, per le informazioni e le conferme del caso, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno. Il documento scolastico - qualora redatto in una lingua non facilmente comprensibile nel nostro Paese, può essere tradotto da traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale.

Area comunicativo – relazionale

La gestione dell'accoglienza implica all'interno dell'istituto un lavoro costante di formazione del personale, attraverso gli strumenti che la scuola nella sua autonomia riterrà di adottare. Potrebbe essere utile, come risulta da molte esperienze, una commissione di lavoro formata da un gruppo ristretto di docenti.

Di particolare importanza risulta la capacità della scuola di facilitare la comunicazione con la famiglia dell'alunno, prestando attenzione anche agli aspetti non verbali, facendo ricorso, ove possibile a mediatori culturali o ad interpreti, per superare le difficoltà linguistiche ed anche per facilitare la comprensione delle scelte educative della scuola.

Area educativo – didattica

Per l'approfondimento e la rilevazione dei dati relativi al bambino straniero ed alla sua famiglia è opportuno fissare un incontro successivo all'iscrizione. Risulta utile a tal proposito che la scuola, attraverso la commissione accoglienza o intercultura, si doti di una traccia tipo per lo svolgimento di questo colloquio che sia utile a comunicare informazioni sull'organizzazione della scuola, sulle modalità di rapporto scuola-famiglia e che faciliti la raccolta di informazioni sulla situazione familiare e sulla storia personale e scolastica dell'alunno, nonché sulle aspirazioni educative della famiglia.

Accertamento dei livelli di competenza e abilità per definire l'assegnazione alla classe:

- art. 45, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 secondo età anagrafica;

- slittamenti di un anno su classe inferiore/superiore;
- scelte diverse caso per caso.

L'accertamento dei livelli di competenza e la chiara ricognizione del pregresso scolastico dell'alunno sono indispensabili per la programmazione di interventi specifici e la definizione di un piano di studi individualizzato.

- A) Studenti provenienti da scuole italiane all'estero parificate o aventi riconoscimento (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Titolo IX, Capo I, art. 378 n. 1 e 2).
- B) Studenti provenienti da scuole non italiane all'estero (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Titolo IX, Capo I, art. 378 e 379).

In entrambi i casi occorre rivolgersi direttamente alla scuola prescelta.

Il Consiglio di classe deciderà sull'ammissione dell'alunno ed in quale classe inserirlo.

1. Domanda di ammissione per la classe richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico.
2. Attestato scolastico (in originale o fotocopia autenticata), accompagnato da:
 - traduzione autenticata in lingua italiana, redatta dall'Autorità diplomatico consolare competente, oppure da un traduttore giurato in Italia, oppure dall'Ambasciata/Consolato in Italia del paese al quale si riferisce il documento;
 - legalizzazione da parte della stessa Rappresentanza italiana;
 - *dichiarazione di valore "in loco"*, ossia un'attestazione sulla scolarità complessiva come risulta dal documento, nonché sul valore legale della scuola in questione, rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente.
3. Eventuale programma delle materie seguite nella scuola di provenienza, con traduzione ufficiale (v. sopra).
4. Eventuali atti (anche in fotocopia) idonei a provare la conoscenza della lingua italiana.
5. Elenco dei documenti presentati.

A questa documentazione si dovrà aggiungere quella normalmente richiesta per l'iscrizione nelle scuole italiane.

Protocollo di accoglienza

C.M. n. 2
8 gennaio
2010,
MIUR

È indispensabile garantire il diritto all'istruzione non solo in termini di accesso ai percorsi scolastici, ma anche sotto il profilo degli esiti da raggiungere, a prescindere dalle diversità linguistica e culturale.

A tal fine si ricorda l'importanza della frequenza del tempo scuola che non deve essere inferiore ai tre quarti della durata dell'anno scolastico.

I punti fermi di seguito elencati non vanno intesi quali vincoli posti ai genitori che iscrivono i propri figli, bensì quali criteri di carattere organizzativo sia dell'offerta formativa territoriale, sia della gestione interna della singola istituzione scolastica:

1. il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non potrà superare di norma il 30% del totale degli iscritti (1), quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio;
2. il limite del 30% entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2010-2011 in modo graduale: viene infatti introdotto a partire dal primo anno della scuola dell'infanzia e dalle classi prime sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di I e di II grado;
3. il limite del 30% può essere innalzato (2) – con determinazione del *Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale* - a fronte della presenza di alunni stranieri (come può frequentemente accadere nel caso di quelli nati in Italia (3) già in possesso delle adeguate competenze linguistiche;
4. il limite del 30% può di contro venire ridotto, sempre con determinazione del *Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale*, a fronte della presenza di alunni stranieri per i quali risulti all'atto dell'iscrizione una padronanza della lingua italiana ancora inadeguata a una compiuta partecipazione all'attività didattica e comunque a fronte di particolari e documentate complessità.

Nota 1: Al riguardo si ricorda come l'art. 45, comma 3 del D.P.R. 31 Agosto 1999, n. 394 (*"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*) preveda esplicitamente che *"nelle classi la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri"*.

Nota 2: Nel rispetto, comunque, dell'art. 45, comma 3 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (*"Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri"*).

Nota 3: Va ricordato che gli alunni stranieri nati in Italia iscritti ad una istituzione scolastica hanno costituito nell'anno trascorso il 37% degli alunni stranieri: sono stati cioè oltre 230 mila (pari al 2,6 % degli studenti in totale), con una maggiore concentrazione al Centro-Nord e nella scuola dell'infanzia e primaria.

D

Percorsi per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione

C.M. n. 24
1 marzo
2006,
MIUR

Il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 1 comma 12, introduce l'obbligo del conseguimento del titolo di scuola secondaria di primo grado ai fini della prosecuzione del percorso formativo: le istituzioni scolastiche, come previsto dal Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, art. 4 comma 2, possono offrire ai ragazzi in età 15-18 anni, che non sono in possesso di tale titolo o di un titolo equivalente, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche in integrazione con altri sistemi. Sono previste convenzioni fra C.T.P. (Centri Territoriali Permanenti per l'Istruzione e la Formazione in età adulta) e centri di istruzione e formazione.

E

Insegnamento dell'italiano ed altri apprendimenti linguistici

C.M. n. 24
1 marzo
2006,
MIUR

Promuovere l'acquisizione di una buona competenza nell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive (lingua per comunicare, lingua dello studio).
L'apprendimento e lo sviluppo della lingua italiana deve essere al centro dell'azione didattica (programmazione, monitoraggio apprendimento).
Il plurilinguismo europeo risponde anche alle esigenze dei ragazzi immigrati.
Ottica policentrica per la valorizzazione delle lingue originarie.

C.M. n. 2
8 gennaio
2010,
MIUR

Competenze linguistiche degli alunni stranieri

Per assicurare agli studenti di nazionalità non italiana, soprattutto se di recente immigrazione e di ingresso nella scuola in corso d'anno, la possibilità di seguire un efficace processo di insegnamento-apprendimento – e quindi una loro effettiva integrazione – le scuole attivano dall'anno scolastico 2010/2011 iniziative di alfabetizzazione linguistica, anche utilizzando le risorse che saranno messe a disposizione dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440 e con opportune scelte di priorità

Protocollo di accoglienza

nella finalizzazione delle disponibilità finanziarie relative alle aree a forte processo migratorio. In merito, sempre nel rispetto dell'autonomia delle scuole, si suggeriscono le seguenti misure, peraltro già richiamate dalla normativa vigente:

- attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi personalizzati di lingua italiana per gruppi di livello sia in orario curricolare (anche in ore di insegnamento di altre discipline) sia in corsi pomeridiani realizzati grazie all'arricchimento dell'offerta formativa;
- utilizzo della quota di flessibilità del 20%, destinato per corsi di lingua italiana di diverso livello (di progressiva alfabetizzazione per gli allievi stranieri privi delle necessarie competenze di base, di recupero, mantenimento e potenziamento per tutti gli altri, stranieri e non);
- partecipazione a progetti mirati all'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda, utilizzando eventualmente risorse professionali interne o di rete, offerti e/o organizzati dal territorio;
- possibilità per gli allievi stranieri neo-arrivati in corso d'anno di essere inseriti nella scuola - se ritenuto utile e/o necessario anche in una classe non corrispondente all'età anagrafica – per attività finalizzate a un rapporto iniziale sia con la lingua italiana, sia con le pratiche e le abitudini della vita scolastica ovvero di frequentare un corso intensivo propedeutico all'ingresso nella classe di pertinenza (anche in periodi – giugno/luglio/inizio settembre in cui non si tiene la normale attività scolastica).

Si ricorda altresì come il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 preveda che le due ore settimanali destinate all'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possano – a determinate condizioni – essere *"utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana"*.

La scuola potrà infine favorire, anche d'intesa con soggetti del privato sociale, situazioni di relazioni, di socializzazioni, di esperienze extra-curricolari in cui gli alunni stranieri potranno sviluppare in ambiente non formale e con coetanei la conoscenza e l'uso della lingua italiana.

Una buona padronanza della lingua va considerata, peraltro, come una via privilegiata di accesso alla cultura italiana, al suo patrimonio letterario ed artistico e come condizione per il dialogo e la cooperazione sociale.

F	Orientamento
<u>C.M. n. 24</u> <u>1 marzo</u> <u>2006,</u> <u>MIUR</u>	Le istituzioni scolastiche devono assicurare anche agli studenti stranieri un percorso orientativo completo e continuativo affinché possano provvedere in modo adeguato alle proprie scelte scolastiche e lavorative. Tale processo deve avere inizio nella scuola secondaria di primo grado, con il coinvolgimento delle famiglie e la produzione di materiale informativo in una pluralità di lingue, con una particolare cura nella spiegazione dei processi di riforma in atto nel sistema dell'istruzione e della formazione. Obiettivo di tali pratiche orientative è anche il contenimento del rischio di dispersione o abbandono scolastico degli studenti. In relazione a questi obiettivi risultano importanti le anagrafi scolastiche che permettono di tenere in osservazione i percorsi e di adottare le opportune strategie di accompagnamento.
G	Mediatori linguistici e culturali nella scuola
<u>C.M. n. 24</u> <u>1 marzo</u> <u>2006,</u> <u>MIUR</u>	Quattro ambiti di intervento per il mediatore culturale (accoglienza e tutoraggio neo arrivati; mediazione verso gli insegnanti; interpretariato e traduzione verso le famiglie; percorsi didattici di educazione interculturale). La legge 6 marzo 1998, n. 40 all'art. 36 indica la necessità di stabilire <i>"i criteri e le modalità di comunicazione con le famiglie straniere, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati"</i>.
<u>C.M. n. 2</u> <u>8 gennaio</u> <u>2010,</u> <u>MIUR</u>	Sempre più l'inserimento di alunni di cultura diversa richiede, soprattutto nella fase di prima accoglienza, un supporto facilitatore. Il Regolamento sull'immigrazione prevede in proposito che <i>"ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati"</i> (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 45, comma 5). Mentre la presenza di alunni stranieri nei licei non raggiunge il 2%, negli istituti professionali essi rappresentano quasi il 9%.

Protocollo di accoglienza

H	Valutazione
<u>C.M. n. 24</u> <u>1 marzo</u> <u>2006,</u> <u>MIUR</u>	Accanto alla funzione certificativa si è andata affermando la funzione regolativa della valutazione. L'art. 4 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 assegna alle scuole dell'autonomia la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino nel rispetto della normativa nazionale. L'art. 45 comma 4 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 attribuisce al <i>Collegio dei Docenti</i> il potere di definire, <i>"in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento .."</i>. La norma va inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo basato sulla Legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 3.
I	Normativa di riferimento
<u>C.M. n. 24</u> <u>1 marzo</u> <u>2006,</u> <u>MIUR</u>	In tema di diritto all'istruzione e obbligo scolastico dei minori stranieri, la Legge 6 marzo 1998, n. 40 <i>"Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"</i> prevede, all'art. 36, l'obbligo scolastico per tutti i minori presenti in Italia (anche irregolarmente). Con il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - <i>"Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"</i> - si stabilisce che ai minori stranieri si applichino tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana (art. 38).
<u>C.M. n. 2</u> <u>8 gennaio</u> <u>2010,</u> <u>MIUR</u>	D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 45, comma 2: <i>"I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto</i>

a quella corrispondente all'età anagrafica; dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno".

D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 45, comma 3: *"Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri".*

D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 45, comma 4 *"Possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa".*

L

Criteri organizzativi per l'anno scolastico 2010/2011

Le norme suddette richiedono iniziative e operazioni relative sia alla distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana nelle scuole del territorio, sia al loro inserimento nelle classi all'interno di ogni singola scuola.

C.M. n. 2
8 gennaio
2010,
MIUR

Distribuzione degli alunni stranieri tra le scuole

La distribuzione armoniosamente regolata degli alunni con cittadinanza non italiana ha come evidente obiettivo quello, già ricordato, di rendere progressivamente sempre più agevole il raggiungimento del loro successo formativo, nonché più compiute e fruttuose le complessive dinamiche del processo di insegnamento-apprendimento nelle singole classi e nelle singole scuole.

A tal fine gli *Uffici Scolastici Regionali* - attraverso opportune intese mirate a costruire veri e propri "patti territoriali" che coinvolgano tutti i diversi attori istituzionali interessati¹⁰ ad azioni comuni - dovranno prevedere una serie di iniziative e di misure coordinate e convergenti.

Più precisamente occorrerà:

- definire l'offerta formativa sul territorio in modo da garantire di norma il rispetto del limite del 30%;

Protocollo di accoglienza

- regolare i flussi delle iscrizioni al prossimo anno scolastico attraverso conferenze di servizio dei *Dirigenti Scolastici*, organizzate, a seconda delle necessità, per comune, area sub provinciale, provincia;
- realizzare le conseguenti intese tra soggetti disponibili sul territorio per una gestione coordinata delle iscrizioni dei minori stranieri:
 - fra l'Amministrazione scolastica, le Prefetture, le Province e i Comuni;
 - fra le Scuole, gli Uffici scolastici territoriali e i Comuni;
- tra le diverse scuole, prevedere esplicitamente all'interno dei "patti territoriali" la possibile revisione da parte delle istituzioni scolastiche dei loro attuali "bacini di utenza", ridisegnandone se utile e necessario i confini;
- responsabilizzare, previo coinvolgimento dell'Ente locale, le scuole paritarie rispetto al problema dell'accoglienza e della distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana;
- assumere al livello dell'istituzione scolastica i criteri definiti nelle conferenze territoriali di servizio e/o nelle intese tra reti di scuola per gestire in modo coordinato la quota eccedente il 30%;
- organizzare al riguardo incontri mirati con i Dirigenti delle scuole più direttamente coinvolte dal fenomeno migratorio, con l'obiettivo di chiarire le motivazioni dei nuovi provvedimenti e di facilitarne al possibile l'esecuzione;
- attivare idonee azioni di indirizzo nei momenti di passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, da questa alla scuola secondaria di primo grado e da quest'ultima alla secondaria di secondo grado, nella prospettiva di un progressivo riequilibrio della presenza di alunni stranieri di recente immigrazione nei diversi settori del sistema di istruzione;
- prevedere dispositivi comuni per il passaggio delle informazioni particolare attenzione alle azioni di orientamento;
- fornire un'informazione mirata e puntuale ai genitori degli alunni stranieri sull'offerta del servizio scolastico territorialmente presente per favorire una loro scelta consapevole e prevenire al possibile situazioni di sovraffollamento;
- finalizzare nelle aree a forte processo migratorio – anche con intese raggiunte sia prioritariamente con l'Ente locale, sia con le organizzazioni culturali e sociali *non profit* attive sul territorio - le risorse disponibili ai servizi complementari (ad esempio quelle per i mediatori culturali).

7. NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE

Proponiamo alla Vostra attenzione la normativa (in ordine cronologico) come risorsa sia per la consultazione sia come documentazione per la costruzione di un percorso di integrazione dello studente con cittadinanza non italiana che veda nell'ingresso nel sistema scolastico italiano un primo passo.

Normativa nazionale

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 27 dicembre 1947

Si vedano in particolare gli articoli 1, 2, 3, 33, 34.

C.M. 4 luglio 1981, n. 214

Attuazione in Italia della Direttiva del Consiglio delle Comunità europee 25 luglio 1977, n. 486, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti.

D.P.R. 12 febbraio 1985, n. 104

Nuovi programmi per la Scuola Elementare, Educazione alla Convivenza democratica.

Legge 30 dicembre 1986, n. 943

Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine.

C.M. 8 settembre 1989, n. 301

Inserimento degli stranieri nella Scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del Diritto allo Studio.

C.M. 26 luglio 1990, n. 205

La Scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri - L'educazione interculturale.

D.M. 3 giugno 1991

Orientamenti dell'attività educativa nelle Scuole Materne statali (CAMPI DI ESPERIENZA: Il sé e l'altro).

C.M. 2 agosto 1991, n. 240

Progetto Ragazzi 2000: Primi Orientamenti.

Protocollo di accoglienza

C.M. 31 dicembre 1991, n. 400

Preiscrizioni e iscrizioni degli alunni.

C.M. 20 febbraio 1992, n. 47

Educazione alla Salute: Attività di Educazione alla Salute. Centri di informazione e consulenza.

Pronuncia C.N.P.I. 28 aprile 1992, trasmessa con C.M. 122/92 - Pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione sull'Educazione Interculturale nella Scuola.

C.M. 7 marzo 1992, n. 632

Settimana per il dialogo interculturale (27 aprile - 2 maggio 1992).

C.M. 7 marzo 1992, n. 67

Studenti provenienti dall'estero – Iscrizioni.

Pronuncia C.N.P.I. 24 marzo 1993 - trasmessa con C.M. 27 aprile 1993, n. 138: "Razzismo e antisemitismo oggi: il ruolo della Scuola".

C.M. 12 gennaio 1994, n. 5

Iscrizione nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di minori stranieri privi del permesso di soggiorno.

C.M. 2 marzo 1994, n. 73

Dialogo interculturale e convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola. Questa circolare fa riferimento al contesto europeo nel quale la dimensione interculturale dell'insegnamento viene sviluppata nel Trattato di Maastricht e in altri documenti della Comunità Europea e del Consiglio d'Europa.

C.M. 6 aprile 1995, n. 119

Iscrizione degli alunni alle scuole o istituti statali di ogni ordine e grado. Integrazione e modifiche alle CC.MM. 363 del 22 dicembre 1994 e 49 del 10 febbraio 1995.

C.M. 16 febbraio 1995, n. 56

Campagna europea dei giovani contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza. Attività 1995/96 - Settimana 21/26 marzo.

C.M. 9 febbraio 1996, n. 64

Campagna europea dei giovani contro il razzismo, l'antisemitismo e l'intolleranza - Settimana 18/24 marzo 1996.

C.M. 24 ottobre 1997, n. 658

Vaccinazioni obbligatorie - Ammissione alle scuole dell'obbligo di alunni non vaccinati.

Legge 6 marzo 1998, n. 40

Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. È utile in questo contesto richiamare la sottolineatura della legge sul valore formativo delle differenze linguistiche e culturali: *"Nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche realizzano, per tutti gli alunni, progetti interculturali di ampliamento dell'offerta formativa, finalizzati alla valorizzazione delle differenze linguistico-culturali e alla promozione di iniziative di accoglienza e di scambio"*.

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. Il Decreto riunisce e coordina le varie disposizioni attualmente in vigore in materia, con la stessa legge 6 marzo 1998, n. 40, ponendo, anche in questo caso, particolare attenzione sugli aspetti organizzativi della scuola, sull'insegnamento dell'italiano come seconda lingua, sul mantenimento della lingua e cultura di origine, sulla formazione dei docenti e sull'integrazione sociale. Tali principi, unitamente al diritto all'istruzione, sono garantiti nei confronti dei minori stranieri indipendentemente dalla loro posizione giuridica, così come espressamente previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 *"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*.

D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Legge 30 luglio 2002, n. 189

Modifica alla normativa in materia di integrazione e di asilo.

Protocollo di accoglienza

C. M. 1 marzo 2006, n. 24

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.

M.I.U.R - Dipartimento per l'Istruzione, Direzione Generale per lo studente - Ufficio per l'integrazione dei minori stranieri.

C.M. 8 gennaio 2010, n. 2

Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l'Autonomia Scolastica - *Ufficio Sesto*.

Normativa internazionale

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, O.N.U., 10 dicembre 1948.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA, O.N.U., 20 novembre 1989 (ratificata con Legge 27 maggio 1991, n. 176).